



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Margherita Leone	Presidente
dott.ssa Antonella Pagetta	Consigliera
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel. ed est.
dott.ssa Daniela Calafiore	Consigliera
dott.ssa Valeria Piccone	Consigliera

OGGETTO:
interposizione illecita di
manodopera - prescrizione
- decorrenza - regime
giuridico

Ud. 09/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **17907/2023** r.g., proposto

da

██████████ **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elett. dom.to in Via ██████████, rappresentato e difeso
dagli avv.ti ██████████ e ██████████.

ricorrente

contro

██████████ elett. dom.to in Via ██████████ rappresentato
e difeso dall'avv. ██████████.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 640/2023 pubblicata in
data 06/03/2023, n.r.g. 3256/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/06/2026 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

FATTI DI CAUSA

1.- ██████████ era formalmente dipendente della società cooperativa
██████████ da ottobre 1994, con qualifica di "operaio facchino". Deduceva
di aver sempre lavorato in favore della ██████████ spa, datrice di lavoro interposta
e comunque genuina beneficiaria delle sue prestazioni lavorative.



Pertanto adiva il Tribunale di Roma per ottenere l'accertamento della sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un appalto illecito e/o di una somministrazione irregolare e, quindi, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ■■■ spa fin dall'01/10/1994 o dalla diversa data che fosse risultata di giustizia, con diritto all'inquadramento nella 2^ area – 3^ livello retributivo del CCNL per il settore del credito, la condanna di ■■■ spa a pagargli, dalla data di deposito del ricorso giudiziario, la retribuzione ordinaria lorda mensile di euro 2.123,77, anche a titolo risarcitorio.

2.- Costitutosi il contraddittorio, espletata l'istruttoria testimoniale, il Tribunale accoglieva le domande.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame interposto da ■■■ spa.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) l'art. 32 L. n. 183/2010 non può trovare applicazione nel caso in cui manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto come vantato dal lavoratore (Cass. n. 40652/2021);
- b) nel caso di specie ■■■ spa non ha provato di aver comunicato al lavoratore un atto con cui denegava la titolarità del rapporto di lavoro, sicché a carico dell'appellato non è insorto alcun onere di attivarsi nel termine di decadenza per chiedere l'accertamento giudiziale del rapporto di lavoro con l'interponente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003;
- c) non può trovare applicazione la norma sulla prescrizione, che attiene a un diritto e non anche al fatto dedotto in lite circa l'interposizione vietata;
- d) in ogni caso la decorrenza del termine di prescrizione, mancando un regime di stabilità del fittizio rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa, non può che essere individuata al termine del rapporto, sicché comunque il termine non è decorso, né può decorrere fino alla pronunzia giudiziale che imputi all'appaltante il rapporto formalmente riferibile all'appaltatore, perché solo da quel momento sorge la garanzia di stabilità per il lavoratore;



- e) quanto all'appalto, regolato dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e che si distingue dalla somministrazione di manodopera, l'interprete deve verificare che la fattispecie concreta configuri un'effettiva e genuina deroga alla regola del lavoro diretto e che quindi sussista il duplice vincolo obbligatorio del datore di lavoro appaltatore sia con i propri dipendenti, sia con il committente;
- f) il Tribunale al riguardo ha escluso la sussistenza di causa genetica valida, in difetto di prova, da parte di [REDACTED] spa, dell'avvenuta conclusione, per l'intero periodo controverso, di contratti di appalto con la cooperativa formale datrice di lavoro del [REDACTED] aventi ad oggetto i servizi cui il lavoratore era stato addetto;
- g) [REDACTED] spa non ha contestato la ripartizione a suo carico dell'onere probatorio, ma insiste nel ritenere che nell'indisponibilità di tutti i contratti commerciali, non più conservati in quanto molto risalenti nel tempo, la dimostrazione dell'appalto potrebbe risultare per presunzioni e comunque dal riscontro delle deposizioni testimoniali sull'esternalizzazione dei servizi di facchinaggio industriale relativi alle sedi di [REDACTED] avvenuta con la stipula di contratti di appalto, in sequenza temporale, di contenuto identico;
- h) in senso contrario va evidenziato che certo era possibile articolare una prova testimoniale sull'avvenuta conclusione dei contratti di appalto con la cooperativa, ma [REDACTED] non l'ha articolata;
- i) neppure è possibile ricorrere alle presunzioni, *"tenuto conto dell'assenza di puntuale allegazione del fatto ignoto che si dovrebbe in tal modo avvalorare (ossia i termini oggettivi e soggettivi di tali singoli contratti)";*
- j) la tesi di [REDACTED] spa è smentita dalla stessa documentazione di causa, da cui si evince non solo la riferibilità dei vari contratti anche a contraenti terzi, diversi sia dalla cooperativa datrice di lavoro del [REDACTED] sia da [REDACTED] ma pure la diversità dei regolamenti negoziali in raffronto, specie per quanto concerne la possibilità di subappaltare il servizio commissionato, non sempre prevista;



- k) dalla documentazione prodotta da [REDACTED] spa si evince che il primo contratto di appalto fra la banca e la cooperativa formale datrice di lavoro del [REDACTED] è del 2013;
- l) per il periodo precedente il contratto tra [REDACTED] spa e [REDACTED] srl relativo al periodo 2004-2007, è privo di data e di sottoscrizione e prevede il divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- m) l'integrazione del contratto di appalto fra [REDACTED] spa e [REDACTED] spa del 2008 è stata prodotta senza produrre anche il contratto di appalto cui quell'integrazione si riferisce;
- n) non vi è prova che il [REDACTED] fosse dipendente delle società appaltatrici diverse dalla [REDACTED] anzi vi è evidenza documentale contraria, rappresentato dall'estratto contributivo;
- o) non vi è prova che gli appaltatori diversi dalla predetta cooperativa avessero stipulato un contratto di subappalto con la medesima cooperativa, sì da legittimare ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 l'interposizione di [REDACTED] rispetto al [REDACTED]
- p) non vi è prova che la clausola del contratto di appalto, che vieta il subappalto, sia stata in seguito modificata in senso favorevole alla tesi della banca e che stata poi eseguita con conferimento di un subappalto di servizi proprio alla [REDACTED]
- q) non vi è prova del titolo per il quale [REDACTED] potrebbe avvalersi degli effetti di contratti stipulati da un appaltatore terzo;
- r) non vi è prova del fatto che l'immobile presso il quale il [REDACTED] aveva lavorato fosse stato effettivamente interessato dall'appalto di servizi;
- s) i contratti di appalto che prevedono una decorrenza retroattiva, non sanano il vizio genetico di causa del negozio trilatero d'interesse, prodottosi per legge per il solo fatto che la dissociazione della figura datoriale non è stata retta pro tempore da un valido e pertinente contratto commerciale;
- t) il primo contratto di appalto utile a collegare [REDACTED] alla [REDACTED] è quello dell'01/06/2013, fino a tale data deve ritenersi che la prestazione lavorativa è stata adempiuta in favore di [REDACTED] in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, sicché ai sensi dell'art. 2094 c.c. [REDACTED] spa l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro;



u) per il periodo successivo all'01/06/2013 la medesima conclusione è sostenuta dal fatto che sussistono ancora tutti i vizi sopra evidenziati e comunque ormai insufficienti a contrastare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il [REDACTED]

4.- Avverso tale sentenza [REDACTED] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5.- [REDACTED] ha resistito con controricorso.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta violazione dell'art. 32 L. n. 183/2010 per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato la norma, ritenendo inapplicabile la decadenza ivi prevista in mancanza di un atto scritto che neghi la titolarità del rapporto di lavoro.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già più volte affermato che l'art. 32, co. 4, lett. d), della L. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81/2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio, ma, per esigenze di certezza giuridica, decorre solo dal momento in cui sia intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui possa evincersi la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024; Cass. ord. n. 6266/2024; Cass. ord. n. 24437/2022; Cass. n. 40652/2021).

La sentenza d'appello, quindi, è conforme a diritto.

Pertanto la tesi della ricorrente - secondo cui il termine di decadenza decorre, in alternativa, dall'effettiva estromissione del lavoratore dall'appalto (v. ricorso per cassazione, p. 18) - oltre ad essere non conforme a diritto, neppure potrebbe giovarle, atteso che i giudici di merito hanno accertato che il [REDACTED] ha sempre, continuativamente e senza interruzione lavorato presso [REDACTED] spa ed ha reso le sue prestazioni lavorative in favore di [REDACTED] spa fin



dall'ottobre 1994, situazione ancora in atto al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la decorrenza della prescrizione estintiva.

Il motivo è infondato.

L'accertamento dell'effettivo datore di lavoro attiene ad un fatto, sia pure un fatto giuridico ossia idoneo a produrre determinati effetti giuridici. Quindi esso è estraneo alla prescrizione, che è un modo di estinzione di diritti per mancato esercizio protratto per un determinato tempo. Ciò che è suscettibile di prescrizione sono eventualmente i diritti che scaturiscono dal predetto accertamento di quel fatto giuridico.

Tuttavia per questi diritti nessuna prescrizione è maturata, posto che la domanda – come ricostruita nello “storico di lite” dalla Corte territoriale – è stata proposta limitando espressamente la decorrenza della condanna di [REDACTED] spa, anche sul piano contributivo, alla data di deposito del ricorso di primo grado.

In ogni caso questa Corte ha più volte affermato che il requisito della stabilità c.d. reale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro, va accertato in relazione al rapporto come formalmente ed in concreto intercorso con il soggetto interposto. In particolare si è precisato che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera, la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto *ab initio* con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione giuridica poi attribuita in sede giudiziale sia pure con efficacia retroattiva (Cass. n. 12553/2014; Cass. n. 4219/1995; v. già Cass. n. 3031/1989).

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 244 c.p.c. e 2724 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inesistenti i contratti di appalto in virtù dei quali il [REDACTED] aveva eseguito le sue prestazioni lavorative presso [REDACTED] spa.

Il motivo è inammissibile perché integralmente attinente al merito e



all'efficacia rappresentativa e probatoria – negata dalla Corte territoriale – dei documenti prodotti dalla banca per dimostrare l'esistenza di vari contratti di appalto nel corso del lungo periodo di tempo durante il quale ha utilizzato le prestazioni lavorative del [REDACTED]

4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 09/06/2026.

La Presidente
dott.ssa Margherita Leone

